

***STATUTO FEDERAZIONE
FILCA CISL
PAVIA LODI***

Pavia, 29 Novembre 2021

*Luca Francioli
Rappresentante Legale*

PARTE 1 – Norme Generali e Costitutive

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Poteri e funzioni
- Art. 3 Incompatibilità
- Art. 4 Rotazione incarichi e limiti di età

PARTE 2 – Organi della Federazione

- Art. 5 Gli organi
- Art. 6 Il Congresso Territoriale
- Art. 7 Il Consiglio Generale Territoriale
- Art. 8 Comitato L'Esecutivo Territoriale (facoltativo)
- Art. 9 La Segreteria Territoriale
- Art. 10 Sindacato Territoriale e Area Intercomprensoriale
- Art. 11 Le strutture di base FILCA

PARTE 3 – Gestioni Straordinarie

- Art. 12 Contributi
- Art. 13 Patrimonio
- Art. 14 Rappresentanza legale

PARTE 4 – Scioglimento della Federazione, Modifiche Statutarie, Regolamento e norme Transitorie

- Art. 15 Scioglimento della Federazione
- Art. 16 Modifiche dello Statuto
- Art. 17 Applicazione del Regolamento Attuativo
- Art. 18 Applicazione dello Statuto

PARTE 1 – Norme Generali e Costitutive

Art. 1 Costituzione

E' costituito il Sindacato territoriale FILCA CISL di Pavia Lodi, con sede in via Rolla 3, Pavia.

~~Esso fa parte della Federazione Sindacale della Lombardia e della Federazione Nazionale di cui segue i principi e attua gli scopi esposti nell'art. 2 dello Statuto Federale e dell'art. 3 dello Statuto Regionale. in applicazione dell'Art.28 dello Statuto della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.).~~

La Federazione Territoriale è una articolazione della Federazione Nazionale di cui segue i principi e gli scopi, dell'inquadramento categoriale e dei diritti e doveri degli iscritti esposti negli Art. 2, 3, 4 dello Statuto Federale.

Art. 2 Adesioni

~~Fanno parte della Filca territoriale i lavoratori dei settori previsti dell'art. 3 dello Statuto Federale che aderiscono alla Filca tramite le strutture sindacali di fabbrica, di cantiere, di zona; gli associati si impegnano a rispettare tutte le norme contenute nel presente Statuto.~~

Art. 3-2 Poteri e Funzioni

~~La Federazione Sindacale Territoriale esplica le funzioni previste dall'art. 2 dello Statuto Federale e dell'art. 2 dello Statuto Regionale, con particolare attenzione a:~~

Il sindacato Territoriale le esercita attraverso:

- La costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori di cui all'art. 3 del presente Statuto.
- La cura del tesseramento e della contribuzione;
- La tutela politica ed individuale degli iscritti;
- La contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;
- La contrattazione con le istituzioni locali;
- La gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- La gestione e sviluppo degli Enti Paritetici di emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità statutarie, ed in raccordo con la FSR;
- La promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;
- La promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria, in raccordo con le FSR e la Federazione Nazionale;
- La costituzione degli organismi di base ~~(di fabbrica, di cantiere, di zona);~~
- La formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- L'informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative della FILCA;
- La partecipazione attiva di vita dell'~~Unione Sindacale Territoriale UST e della Federazione Regionale di Categoria;~~ FSR FILCA
- L'amministrazione e ~~contabilità~~ contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati delle Federazioni ~~Regionale e Nazionale;~~ Nazionale e regionale
- Le iniziative ~~ed accordi e patti~~ unitari, con le altre Organizzazioni Sindacali ~~Territoriali,~~ secondo le linee delle Federazioni ~~Regionale e Nazionale.~~ Nazionale e regionale

Art. 9 3 - Incompatibilità tra le cariche.

~~È incompatibile la carica di Segreteria Confederale, di USR o UST, con quella di consigliere nazionale della FILCA.~~ Le cariche sindacali direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro sono incompatibili a qualsiasi livello con:

- a) Il mandato parlamentare, nazionale e europeo, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature;
- b) Le cariche esecutive e direttive dei partiti, movimenti politici ed associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale a qualsiasi livello.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme di incompatibilità, del presente articolo gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive. **Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.**

Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono quelli definiti nello Statuto e nel Regolamento di attuazione della CISL Confederale.

~~La carica di Segreteria della Federazione sindacale Regionale è incompatibile con quella di Segretario di UST, USR e Confederazione, nonché' con quella di Segretario della Federazione Nazionale.~~

~~È inoltre incompatibile con quella di Segretario del sindacato Territoriale, se svolta a tempo pieno.~~

Art. 4 – Rotazione incarichi e limiti d'età

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità per i Segretari Generali e le Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (12 anni) per il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto di Federazione di categoria territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

PARTE 2 – Organi della Federazione

Art. 4 5 – Organi

Sono organi del Sindacato Territoriale FILCA Cisl Pavia—Lodi:

- a) il Congresso ~~Territoriale~~;
- b) il Consiglio Generale;
- c) Esecutivo Territoriale; (facoltativo)
- c) la Segreteria.

Art. 5 6 – Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale È il massimo **organo organismo** deliberante della Federazione Territoriale.

Partecipano al Congresso Territoriale Filca:

- ~~a) i delegati, in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi di base secondo il quoziente di rappresentatività stabilito dal Consiglio Generale Territoriale nella seduta precedente il Congresso; e con la contribuzione prevista territorialmente~~
- b) i membri uscenti e subentranti, a qualsiasi titolo, del Consiglio Generale Territoriale, non delegati, con il solo diritto di parola; il Congresso ha il compito di definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi Federali.**
- i delegati eletti nei congressi di base secondo quozienti di rappresentatività stabiliti dal Consiglio Generale territoriale nella sua ultima seduta precedente il Congresso;
- i componenti uscenti del Consiglio Generale Territoriale, non delegati, con solo diritto di parola.

~~Il Congresso approva lo Statuto della Federazione Territoriale e le eventuali modifiche.~~

Il Congresso ha il compito di definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi Federali.

Il Congresso approva lo Statuto della Federazione Territoriale e le relative modifiche.

~~Il Congresso~~ **Esso Congresso** è convocato dal Consiglio Generale Territoriale in concomitanza, in via ordinaria, al Congresso Confederale e di categoria.

Il Congresso **inoltre** elegge:

- ~~a) i membri elettivi del Consiglio Generale Territoriale;~~
- ~~b) i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale;~~
- ~~c) delegati al Congresso Regionale FILCA.~~
- i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale nella misura prevista dallo Statuto Territoriale;
- i delegati al Congresso Regionale FILCA;
- i delegati al Congresso della UST;

Art. 6 7 – Il Consiglio Generale Territoriale

È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di pertinenza territoriale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso **del sindacato** Territoriale e dalle istanze superiori della Federazione.

~~Il Consiglio Generale~~ approva i bilanci consuntivi e preventivi, sia finanziari che organizzativi, presentati dalla Segreteria.

Convoca il Congresso Territoriale.

Si riunisce, ~~in seduta ordinaria, su convocazione della Segreteria o dell'Esecutivo (ove presente)~~ almeno 4 volte l'anno **in via ordinaria su convocazione della Segreteria o dell'Esecutivo**

~~La convocazione straordinaria del Consiglio Generale può essere effettuata~~ **Convocazioni straordinarie possono essere effettuate** dalla Segreteria per casi **eccezionali** di estrema urgenza o su richiesta di 1/3 dei componenti ~~del~~ **il** Consiglio Generale medesimo, con invio contestuale **inviando contestualmente** di copia della richiesta ~~della convocazione straordinaria alle Segreterie~~ **Segreteria** Regionale e Nazionale.

~~Il Consiglio Generale Territoriale è composto da: 2/3 di membri eletti dal Congresso Territoriale e da 1/3 di membri eletti dagli iscritti nelle assemblee di fabbrica, cantiere, zona.~~

- **i componenti eletti dal Congresso territoriale;**
- **altri componenti in rappresentanza di strutture di azienda o di lega significative.**

In caso di vacanza tra i **membri componenti** eletti dal Congresso subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto.

~~I membri nominati direttamente dagli iscritti possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato.~~

~~È~~ **È** ~~facoltà del~~ **facoltà** del Consiglio Generale territoriale ~~può~~ **può** di cooptare al proprio interno nuovi **componenti membri**, con delibera a maggioranza ~~dei~~ **di** 2/3, e nella misura ~~massima~~ **del** 10% dei componenti ~~l'Organismo del Consiglio~~ **stesso**.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi territoriali espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Il numero complessivo di componenti del Consiglio Generale del sindacato territoriale è fissato dal Congresso Territoriale".

La componente elettiva del numero dei membri del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero consiglio.

~~Il Consiglio Generale Territoriale elegge:~~

- ~~il Segretario Generale~~ **Responsabile Territoriale;**
- ~~i Segretari Territoriali~~ e preventivamente ne fissa il numero sulla base di esigenze di collegialità, funzionalità, operatività della struttura e rappresentanza della Segreteria anche nei confronti di terzi e pubblici poteri.

~~Il Consiglio Generale Territoriale designa:~~

- ~~i membri componenti di diritto in Enti ed organismi UST dell'Unione Sindacale Territoriale;~~
- ~~i membri componenti di diritto negli in organismi FSR FILCA della Federazione Regionale.~~
- **i componenti di spettanza FILCA in enti di emanazione contrattuale e/o legislativa.**

Art. 8 Comitato Esecutivo Territoriale (facoltativo)

È facoltà del Sindacato Territoriale eleggere l'Esecutivo, se ciò e' richiesto dalla dimensione e complessità della struttura. Le modalità di composizione e il numero dei componenti vengono stabiliti dal rispettivo Regolamento di attuazione dello Statuto

Art. 7 9 – La Segreteria Territoriale

Ha il compito di coordinare e promuovere, realizzare e gestire l'attività' del sindacato territoriale, secondo il mandato degli organismi. **Convoca l'Esecutivo e il Consiglio Generale.** Rappresenta il Sindacato Territoriale nei confronti di terzi e pubblici poteri. Il Segretario Generale **Territoriale** assume la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale.

Art. 10 – Sindacato Territoriale e Area Intercomprensoriale

I Sindacati Territoriali che hanno in comune la titolarità della contrattazione collettiva territoriale di settore e la gestione degli enti paritetici, nonché la contrattazione con istituzioni provinciali, regolano il loro rapporti secondo criteri di pari dignità politica e le procedure stabilite nel regolamento attuativo del presente Statuto.

Art. 11 – Le strutture base di FILCA

Il Sindacato Territoriale o Regionale, quando questo è l'unica istanza congressuale FILCA, è tenuto a costituire proprie rappresentanze di base di aziende di zona o lega come primo nucleo organizzato ed operante tra i propri iscritti.

1. Cura l'adesione e la partecipazione di tutti i lavoratori di cui all'art. 3 del presente Statuto, al Sindacato Territoriale o Regionale quando questa è l'unica istanza congressuale FILCA tramite l'iscrizione;
2. offre un primo livello di assistenza e tutela agli iscritti e non iscritti;
3. diffonde la linea sindacale e contrattuale della FILCA;
4. contribuisce alla contrattazione aziendale e di territorio;
5. segnala i candidati da eleggere nelle strutture unitarie di base;
6. E' composta dai quadri attivi eletti dall'Assemblea degli iscritti;
7. ha un responsabile incaricato dal Sindacato Territoriale o Regionale quando questo è un'unica istanza congressuale, di coordinare la struttura di base e il raccordo con il Sindacato Territoriale.

PARTE 3 – Gestioni Straordinarie

Art. 12 Contributi

I contributi ordinari sono costituiti dalle quote sindacali e dalle quote di adesione contrattuale riscossi dai lavoratori nelle misure stabilite dal consiglio generale territoriale in armonia con le indicazioni nazionali e regionali.

~~Art. 8 Collegio dei Sindaci Revisori.~~

~~Viene utilizzato il Collegio dei Sindaci Regionale.~~

~~Art. 10 Rappresentanza negli Enti.~~

~~È titolarità della Segreteria Territoriale la nomina e/o la sostituzione dei propri rappresentanti negli Enti.~~

~~Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale in Enti esterni relazionano periodicamente agli organi designati circa l'attività svolta; ricevono dagli stessi le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione Sindacale.~~

~~Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato agli organi designati.~~

~~Art. 11 Finanza e 13 - Patrimonio~~

~~Le entrate ordinarie sono costituite dai contributi sindacali e dalle quote di adesione contrattuale riscossi dai lavoratori nelle misure stabilite dal Consiglio Generale Territoriale in armonia con le indicazioni nazionali e regionali. L'andamento amministrativo del Sindacato Territoriale è regolamentato dalla Segreteria Territoriale in conformità alle direttive Federali; il Segretario Generale potrà essere coadiuvato nell'amministrazione da altro Segretario (amministrativo), da un componente il Consiglio Generale Territoriale (designato dalla Segreteria), da personale tecnico della struttura territoriale e/o regionale.~~

~~Le entrate di cui al 1° comma del presente articolo, nonché eventuali entrate straordinarie e tutti i beni mobili e immobili acquisiti dal Sindacato Territoriale, a qualsiasi titolo o causa, costituiscono il patrimonio del Sindacato Territoriale. Il singolo associato o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione precedentemente versata, salvo che nel caso di scioglimento della Federazione Nazionale. Il Sindacato Territoriale risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal Segretario Generale che, legittimamente, lo rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.~~

~~Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.~~

~~È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.~~

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

La Federazione Regionale o le Federazioni Territoriali o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 14 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Federazione ai rispettivi livelli spetta al Segretario Generale. Le Federazioni Regionali e i Sindacati Territoriali FILCA, o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o in specie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

PARTE 4 – Scioglimento della Federazione, Modifiche Statutarie, Regolamento e norme Transitorie

Art. ~~12~~ 15 – Scioglimento della Federazione

~~In merito all'applicazione del D.lgs. n. 460 del 4.12.1997 ed in particolare ai fini dell'applicabilità del regime agevolativo a favore delle Organizzazioni Sindacali (comma 3,4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art. 111 del Testo Unico delle imposte sui redditi), saranno osservate le condizioni di seguito menzionate per ottemperare agli obblighi di legge previsti dal Decreto Legislativo n. 460:~~

- ~~• Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.~~
- ~~• L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.~~
- ~~• L'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.~~
- ~~• L'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.~~

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Territoriale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa della Federazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. ~~13~~ 16 – Modifiche dello Statuto

~~Eventuali proposte di modifica alla Statuto Territoriale devono essere inviate alla Segreteria Territoriale almeno 30 giorni prima della convocazione del Congresso Territoriale.~~

~~Sul merito delle eventuali proposte di modifica e sulla loro presentazione al Congresso Territoriale discute e vota il Consiglio Generale Territoriale.~~

~~A Tale scopo la Segreteria Territoriale convocherà il Consiglio Generale almeno 15 giorni prima del Congresso. Vengono proposte al Congresso Territoriale le modifiche approvate dal Consiglio Generale, esponendo anche l'eventuale parere della minoranza.~~

~~Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Congresso a maggioranza del 50% + 1 dei delegati. Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza del 2/3 dei votanti.~~

~~Non è ammessa altra procedura di verifica.~~

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di categoria:

- dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;
- dalle Federazioni sindacali a tutti i livelli su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale Territoriale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccoglie le proposte di modifica le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art.14 17 – Applicazione del regolamento attuativo

~~Il Sindacato territoriali deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto. Le strutture a~~ tutti i livelli devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti. ~~Il i Regolamento~~ ~~Regolamenti~~ di attuazione ~~delle degli Statuto Statuti deve devono~~ essere ~~deliberato deliberati~~ e ~~può possono~~ successivamente essere ~~modificato modificati dal dai~~ rispettivi ~~Consiglio Consigli~~ ~~Generale Generali~~ territoriali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 15

~~Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Statuti Federale e Regionale, anche per analogia. Le norme in contrasto con gli Statuti Federale e Regionale sono nulle.~~

- ~~Statuto aggiornato con le modifiche approvate dal Congresso Territoriale tenutosi il 27 Gennaio 2017 a Pavia, in Via Rolla 3~~

ART. 18 - Applicazione dello Statuto

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso

- il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- le Federazioni sindacali a tutti i livelli si dotano di un proprio Statuto purché conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale. Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Probiviri.
- in ogni caso i Consigli Generali della FILCA dovranno integrare ed adeguare i propri statuti agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono;

- gli Statuti dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale e Federazione Regionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo C.G. successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale;
- per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello Statuto Federale e Confederale ed il Regolamento Federale e Confederale.